

## **Gruppo di lavoro “Aggiornamento CRDG tipo”**

### **Osservazioni Anigas e FederUtility**

**alle slide presentate dall’Autorità nel riunione del 31 marzo 2010 in tema di completamento regimi di tutela e disciplina morosità**

**4 maggio 2010**

#### **Premessa**

Nell’ambito del gruppo di lavoro “*Aggiornamento CRDG tipo*” le scriventi Associazioni, Anigas, e FederUtility, propongono agli Uffici della Direzione Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito DMEG) una serie di osservazioni e proposte circa il tema “*completamento regimi di tutela e disciplina morosità*” le cui linee guida sono state anticipate nella riunione del 31 marzo 2010.

Si è ritenuto opportuno strutturare il presente documento per:

- rispondere prioritariamente ai punti evidenziati nel set di slides utilizzate da DMEG per illustrare le linee guida di cui sopra;
- evidenziare ulteriori aspetti strettamente legati al tema.

Con particolare riguardo al contenuto della presentazione della DMEG sui richiamati temi, si precisa quanto segue:

- l’ordine scelto dalla DMEG per affrontare i due temi nelle slide, rappresenta la sequenza logica ed ordinata delle varie tematiche da affrontare (e da risolvere) per arrivare al completamento del quadro regolatorio sulla morosità, secondo la logica di salvaguardare le società di vendita individuando opportuni strumenti per minimizzare il rischio di credito;
- come peraltro osservato dalla stessa DMEG nell’incontro del 31 marzo 2010, gli interventi sui temi oggetto della pre-consultazione dovranno essere inquadrati in azioni di riforma di tutti i provvedimenti correlati (ad esempio, delibere n. 229/01 e s.m.i. , 126/04 e s.m.i., 138/04 e s.m.i e 108/06 allegato A CRDG tipo, ecc...).

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Con il presente documento le Associazioni evidenziano i seguenti temi principali su cui focalizzare le prossime fasi di consultazione dell'Autorità di cui al piano operativo 2010:

- perimetro di applicazione dei regimi tutela di vulnerabilità;
- principi generali per la gestione dei casi di Prelievo Diretto;
- estensione/adattamento al settore gas del quadro regolatorio elettrico relativo alla modalità di gestione del fenomeno della morosità.

In merito a questo ultimo punto si propone in particolare la definizione immediata per il settore gas di un meccanismo di cessione del credito per tutti i casi di *switching* indipendente dalla tipologia di mercato (tutelato, ultima istanza, salvaguardia e libero) in cui sono serviti i clienti finali.

## **OSSERVAZIONI AI CONTENUTI DELLE SLIDES “COMPLETAMENTO REGIMI DI TUTELA E DISCIPLINA MOROSITÀ” DELLA DMEG**

### **1 - COMPLETAMENTO DEI REGIMI DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ**

#### ***Slide n. 5***

##### **a) Attuali regimi di tutela della vulnerabilità Fornitore di ultima istanza (FUI)**

- Ambito di applicazione

Hanno diritto al FUI:

- tutti i clienti con consumi non superiori a 200.000 Smc/annui;
- i clienti domestici con consumi superiori a 200.000 Smc/annui, connessi alla rete di distribuzione;

che, per cause indipendenti dalla loro volontà, si trovano senza un fornitore

- Condizioni economiche applicate

Ai clienti cui è attivato il FUI vengono applicate le condizioni economiche previste dal servizio di tutela di cui al TIVG

- Modalità di attivazione

Il FUI viene attivato dal distributore/trasportatore e non è il cliente finale che chiede di “rientrare” in questo regime di tutela

L'articolo 2 della delibera ARG/gas 119/09 stabilisce che i soggetti fornitori di ultima istanza assicurano la fornitura di gas naturale ai clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Il perimetro attualmente interessato a tale disciplina è rappresentato dai clienti finali:

- a. con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;
- b. connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del citato articolo, relativo attualmente ai clienti finali privi di un fornitore per ragioni **indipendenti dalla loro volontà**, si rimanda alle osservazioni di cui alla successiva slide n. 6 e n.7.

### **Slide n. 6**

#### **b) Completamento dei regimi di tutela della vulnerabilità**

L'intervento ha l'obiettivo di completare la disciplina prevedendo l'istituzione di un regime di tutela della vulnerabilità per tutte le tipologie di clienti:

- definizione di un regime di tutela della vulnerabilità (senza tutela di prezzo) per i clienti che non hanno diritto a beneficiare del FUI (Salvaguardia Gas = SG)
- mantenimento dell'attuale FUI (eventuale modifica dell'ambito di applicazione, in relazione alla definizione del regime di cui al punto precedente)

Nei casi in cui il FUI o la SG non siano attivabili è necessario prevedere un quadro certo delle responsabilità in caso di prelievo del cliente finale, al fine di evitare la mancata attribuzione del gas al cliente stesso:

- definizione di un regime di prelievo da attivare nei casi in cui il cliente finale non abbia un esercente la vendita e non siano attivabili il FUI o la SG (Prelievo Diretto del cliente finale)

Si ritiene utile precisare, come peraltro specificato dalla stessa Autorità nella presentazione, quali circostanze possano costituire causa di attivazione delle tutele di vulnerabilità o di regimi alternativi di fornitura.

Si condivide in linea generale l'ipotesi presentata da DMEG al GdL nella riunione del 31 marzo circa la necessità di distinguere i casi di clienti finali privi di un venditore per cause:

1. indipendenti dalla propria volontà (tutela di vulnerabilità: **FUI e SG**);

2. dipendenti dalla loro volontà (regime di prelievo: Prelievo Diretto del cliente finale <sup>1</sup>).

In generale le modalità di attivazione dei regimi di tutela di vulnerabilità (**FUI + SG**) ad oggi dipendono dalla condizione di “indipendenza dalla propria volontà”.

Tuttavia bisogna considerare il fatto che già attualmente la tutela di vulnerabilità è garantita anche al cliente che non abbia stipulato un contratto di vendita con altro esercente (rif. articolo 2 della Delibera ARG/gas 119/09).

È ovvio che in tal caso l’effettiva condizione di “indipendenza dalla propria” volontà” risulta difficilmente verificabile (il cliente finale potrebbe non avere deliberatamente cercato un nuovo contratto con altri esercenti la vendita); in tal senso è opportuno mettere il soggetto attivante (distributore) in condizione di non dover interpretare o fungere da arbitro in tali situazioni.

Pertanto le Associazioni ritengono indispensabile prevedere, per la tutela di vulnerabilità (FUI e SG), modalità di attivazione “automatica” che consentano al distributore di assegnare il cliente direttamente a FUI o Salvaguardia in caso di assenza di fornitore.

Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare ancora una volta che la tutela della vulnerabilità, in un libero mercato, debba essere limitata ai soli segmenti di mercato caratterizzati da capacità negoziale modesta o inferiore rispetto a clienti di grandi dimensioni che, nella quasi totale generalità dei casi, sono dotati di idonea capacità contrattuale e quindi sono pienamente in grado di individuare contratti di fornitura confacenti alle proprie necessità.

Alla luce di quanto sopra, nei confronti di un cliente di grandi dimensioni privo di fornitore va attentamente valutato il concetto di “volontarietà” per decidere se questi abbia diritto alla tutela ovvero si debba considerare l’impossibilità di procedere alla chiusura del PdR come un prelievo diretto (prelievo indebito) <sup>2</sup>.

La gestione dei clienti privi di fornitore e, pertanto, l’assenza di contratti di somministrazione funzionali alla fornitura di gas naturale ad un PdR, deve essere ricondotta all’obiettivo “di sistema” di interrompere l’alimentazione del PdR in questione a prescindere dalla tipologia di rete alla quale è allacciato (trasporto o distribuzione): qualora fosse impossibile disconnettere il PdR, si verificherebbe, invece, il perfezionamento di un rapporto contrattuale per fatti concludenti tra il cliente finale e l’operatore individuato per la somministrazione del servizio di prelievo indebito.

A nostro avviso l’ambito di applicazione della **SG** dovrebbe essere quindi limitato ai soli clienti che si trovano senza fornitore:

- quelli **non** domestici allacciati alla rete di distribuzione con consumi annui inferiori a 200.000 Smc;

---

<sup>1</sup> Si ritiene più coerente utilizzare per questo regime il termine Prelievo Indebito per le motivazioni che verranno sviluppate nelle osservazioni (vedi pag.7).

<sup>2</sup> La mancanza di un fornitore può essere generata anche da un mancato rinnovo (disdetta) contrattuale tra le parti a cui non è seguito il perfezionamento di un contratto con un nuovo fornitore.

- quelli allacciati a rete di distribuzione con consumi annui superiori a 200.000 Smc, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico

In ogni caso sono da ritenersi esclusi i clienti morosi.

Le Associazioni condividono che il servizio di **SG** si limiti ad assicurare la fornitura senza alcuna tutela di prezzo per minimizzare gli effetti distorsivi di tale meccanismo e garantire la transitorietà di tale tutela, stimolando il cliente finale ad individuare un nuovo venditore

Per quanto riguarda invece i clienti domestici riteniamo che a questi sia continuato a garantire la tutela di prezzo mediante procedure di assegnazione del servizio al **FUI** ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda il regime di tutela di vulnerabilità con tutela di prezzo, le Associazioni propongono la limitazione dell'ambito di applicazione del **FUI** ai soli clienti finali oggetto di tutela di prezzo a partire dal 1° ottobre 2010 (art. 2.3 , lettere a) e b), del TIVG allegato alla Delibera ARG/gas 64/09), con esclusione dei casi relativi a punti di riconsegna oggetto di richiesta di chiusura o interruzione per morosità.

Secondo quanto indicato nella slide n. 6 circa la **SG**, dove si precisa che l'esercente la c.d. salvaguardia gas dovrebbe subentrare sui PdR dei clienti "*che non hanno diritto a beneficiare del FUI*", nel recepire quanto sopra esposto si suggerisce di prevedere un sistema di regole complete circa le modalità di erogazione del servizio.

Anche nel caso della **SG** le Associazioni ritengono fondamentale che l'ambito di Applicazione venga individuato in modo chiaro ed inequivocabile al fine di evitare fraintendimenti e possibili interpretazioni da parte del soggetto attivante (distributore).

In questo contesto di ridefinizione degli ambiti di tutela appare evidente l'importanza di affrontare il tema dell'indebito prelievo di gas e dell'utilizzo indebito dell'infrastruttura da parte dei clienti privi di un fornitore e per i quali non è stata possibile la disconnessione dell'impianto di prelievo dalla rete.

Si apprezzano, in tal senso, le proposte della DMEG volte a garantire, per la prima volta in forma "organica", strumenti più efficaci per la tutela del credito vantato dagli operatori nei confronti dei clienti finali che prelevano gas indebitamente.

Riteniamo che lo sforzo dovrebbe essere anche rivolto all'individuazione di norme disincentivanti comportamenti non virtuosi dei clienti.

Parallelamente andrebbero incentivate soluzioni impiantistiche tali da consentire la disconnessione del flusso in sicurezza indipendentemente dalla volontà del cliente finale

In merito all'orientamento che sembrerebbe essere emerso nel corso della riunione del 31 marzo circa l'ipotesi di attribuire il servizio di **Prelievo Indebito** al distributore, si precisa sin da ora che tale eventualità risulta assolutamente inapplicabile per tutta una serie di motivi di carattere normativo, infatti lo stesso:

- **non** può svolgere attività di vendita se non con una società separata (D.Lgs. 164/00 art. 21 comma 2);
- **non** possiede l'autorizzazione alla vendita ai clienti finali (D.Lgs. 164/00 art. 17 comma 1);

- **non** dispone di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio per fornire dei clienti finali (D.Lgs 164/00 Art.18 comma 6);
- **non** è soggetto che immette al consumo un prodotto sottoposto ad accisa (TU D.Lgs 504/95 art. 2 comma 2) in tal senso non è tenuto neanche alla segnalazione ai fini fiscali degli eventuali furti di gas rilevati (vedi differenze tra distributore di E.E. art. 53bis comma 4 e Gas art.26 comma 15);
- **non** dispone di una struttura per la gestione commerciale del cliente finale (sistema di fatturazione consumi gas, di gestione del credito e dell'incasso).

### **Slide n. 7**

#### **c) Modalità di attivazione dei regimi di tutela della vulnerabilità ed effetti sul contratto di distribuzione**

Una volta completata la disciplina dei regimi di tutela della vulnerabilità è necessario definire in modo dettagliato:

- le modalità con cui, a causa dello scioglimento del contratto di fornitura sottostante da parte dell'esercente la vendita, si estingue il diritto/responsabilità di prelievo presso i punti di riconsegna oggetto del contratto di distribuzione dell'utente del servizio, distinguendo i casi di:
  - scioglimento dei contratti di fornitura per cause diverse dalla morosità (prestazione di cessazione amministrativa per cause diverse dalla morosità)
  - scioglimento dei contratti di fornitura per morosità (prestazione di cessazione amministrativa per cause inerenti la morosità)
- le modalità operative di attivazione dei regimi, nei casi di:
  - attivazione del servizio per il singolo punto di riconsegna
  - default del venditore

Come già espresso nei commenti alla slide n. 6, Per quanto riguarda la condizione di "indipendenza dalla propria volontà" del cliente finale nella risoluzione del contratto tra distributore ed esercente le attività di vendita nel caso di inadempimento di questo ultimo (rif. Punto 13.2.3. del CRDG tipo), si concorda con quanto proposto da DMEG ritenendo necessario il subentro automatico di uno dei due regimi, **FUI** o **SG**, a seconda di come verranno definiti gli ambiti applicativi.

Lo stesso criterio (attivazione di **FUI** o **SG**) ) si dovrà applicare al cliente finale sul PdR che non ha stipulato un nuovo rapporto contrattuale con un altro venditore (di cui articolo 2, allegato A alla delibera ARG/gas 119/09).

In tal caso, però, l'effettiva condizione di "indipendenza dalla propria" volontà" risulta difficilmente verificabile (il cliente finale potrebbe non avere deliberatamente cercato un nuovo contratto con altri esercenti la vendita); in tal senso si ritiene opportuno:

- pensare a strumenti atti a scoraggiare tali comportamenti

- mettere in ogni caso il soggetto attivante (distributore) in condizione di **non** dover interpretare o fungere da arbitro in tali situazioni.

Stante quanto sopra il distributore attiva, a seconda dell'ambito di appartenenza, il **FUI**, il fornitore della **SG** ovvero il fornitore del **PI**.

Se il cliente finale è in stato di **morosità**, invece, è palese la mancanza della condizione di "*indipendenza dalla propria volontà*" e la perdita di titolarità del PdR da parte dell'utente è subordinata all'espletamento di quanto previsto dalla regolazione vigente (CRDG tipo e delibera 138/04 e s.m.i.).

In caso di impossibilità di interrompere l'alimentazione del PdR, qualora autorizzato dal venditore, il distributore trasferirà il PdR al soggetto incaricato all'erogazione del servizio di **Prelievo Indebito**.

Con particolare riferimento ai PdR in regime di **Prelievo Indebito** del cliente finale, tale regime dovrà essere definito con riguardo alle seguenti circostanze:

1. essere accompagnato all'uso indebito dell'infrastruttura di rete funzionale al prelievo e protrarsi oltre l'esito negativo della sospensione o dell'interruzione della fornitura richiesta dall'Utente titolare del PdR al distributore;
2. il PdR dovrà risultare sprovvisto di una società di vendita (esclusi i casi di attivazione del **FUI** e **SG**), venendo meno il contratto di somministrazione (per cause che saranno dettagliate più avanti) anche in esito alla richiesta di cessazione amministrativa.

Il verificarsi delle due circostanze comporta in automatico l'utilizzo della rete in palese contrasto con quanto previsto dal Codice di Rete e pertanto si configura più che come un prelievo diretto, come un prelievo indebito da parte di un utente che preleva gas per uso proprio (vedi definizione di utente del servizio di distribuzione della rete nel CRDG).

E' quindi condizione essenziale che il distributore debba poter distinguere con certezza i clienti da assegnare al **FUI** e **SG** da quelli che ricadono nei casi di **Prelievo Indebito**, per i quali deve essere prevista la sospensione della fornitura e tutti i meccanismi conseguenti all'eventuale impossibilità di eseguirla.

Come sintesi delle considerazioni fatte nelle precedenti pagine, si riporta in allegato a pagina 14 uno schema di perimetro e modalità di attivazione dei regimi di tutela della vulnerabilità e di **Prelievo Indebito**.

### **Trattamento dei clienti "non disalimentabili"**

Con riguardo al tema dei clienti gas "*non disalimentabili*", si propongono alcuni interventi sull'attuale quadro regolatorio (delibera n 138/04 e s.m.i.) finalizzati a semplificare e chiarire il trattamento di questa categoria di clienti.

La delibera. n. 138/04 e s.m.i. dispone che l'utente del servizio di distribuzione indichi, nell'ambito della presentazione delle richieste di accesso, l'"*eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio*": l'attributo viene riconosciuto secondo quanto riportato all'art. 1 della richiamata delibera, dove si precisa che i clienti rilevanti ai fini della continuità (di seguito, non disalimentabili) corrispondono a "*ospedali, case di cura, case di*

*riposo, scuole e asili e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono una attività riconosciuta di assistenza e/o servizio pubblico o particolari attività industriali per le quali non è possibile interrompere la fornitura, in relazione allo specifico ciclo produttivo”.*

La richiamata definizione presenta numerose criticità di natura applicativa:

1. utilizza il riferimento al cliente finale, al pari di altri provvedimenti emanati negli anni passati (es: delibera n. 126/04 e s.m.i., delibera ARG/gas n. 120/08 e s.m.i., ecc...), e non al punto di riconsegna come sarebbe auspicabile anche in relazione all’uscita del recente TIVG (delibera ARG/gas n. 64/09 e s.m.i.);
2. individua una serie di attività eccessivamente generiche (es: attività di servizio pubblico e/o di riconosciuta assistenza) con conseguenti rischi circa l’interpretazione delle varie categorie, oltre ad altre elencate puntualmente, ma che tuttavia potrebbero risultare non esaustive;
3. la definizione, riferendosi al cliente finale, non considera il caso in cui l’intestatario del PdR utilizzi il gas ai fini dell’erogazione di un servizio energetico (c.d. gestore calore): il quadro regolatorio non prevede, infatti, la possibilità di indicare come non disalimentabile il beneficiario del servizio.

## 2 - COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA MOROSITÀ

### **Slide n. 9**

#### **a) Obiettivi interventi**

- Riduzione del rischio creditizio per l'esercente la vendita in tutte le fasi della "vita contrattuale":
  - Fase I: acquisizione del cliente*
  - Fase II: attivazione del contratto*
  - Fase III: manifestazione della morosità*
  - Fase IV: recupero del credito*
- Alcuni degli interventi previsti richiedono l'introduzione di nuove procedure o l'adeguamento di quelle esistenti nell'ambito del rapporto contrattuale impresa di distribuzione-utente del servizio

Si condivide l'approccio della DMEG e si ritiene utile affrontare il trattamento della morosità con una serie di interventi regolatori lungo l'intero processo di gestione dei clienti finali, dall'acquisizione al recupero dell'eventuale credito maturato.

Si sottolinea, infatti, che gli interventi già definiti dalla DMEG per limitare il fenomeno della morosità come l'obbligo di messa in servizio dei gruppi di misura "evoluti" (con chiusura dell'elettro-valvola da remoto) per le classi inferiori al calibro G6, sono programmati lungo un arco temporale abbastanza esteso e oltretutto non riguardano l'intero parco gruppi di misura installato (per calibri inferiori a G6 la percentuale sarà a completamento del programma di sostituzione dell'80% - delibera ARG/gas 155/08).

Si ritiene, al contrario, assai più urgente ricorrere a interventi risolutivi e tempestivi, del tipo di quelli in esame, per trattare più efficacemente il fenomeno della morosità che da anni incide principalmente sulle società di vendita.

## **Slides n. 10 e 11**

### **b) Interventi previsti**

#### **Fase I: acquisizione del cliente**

introduzione della possibilità di revoca della richiesta di switching in caso di morosità del cliente finale

#### **Fase II: attivazione del contratto**

eventuale adeguamento delle garanzie e del deposito cauzionale

#### **Fase III: manifestazione della morosità**

- potenziamento dello strumento della sospensione della fornitura quale deterrente alla morosità, attraverso:
  - definizione delle modalità di richiesta e di esecuzione della prestazione di Chiusura del punto di riconsegna per morosità del cliente finale (ad oggi non disciplinate) e dettaglio della prestazione di Cessazione amministrativa a seguito di sospensione della fornitura per morosità
  - agevolazione delle modalità di esecuzione della prestazione di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale qualora tecnicamente possibile
- definizione puntuale delle modalità di risoluzione del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione ed utente del servizio anche nei casi di impossibilità di esecuzione di qualsiasi intervento di sospensione della fornitura:
  - introduzione della prestazione di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di sospensione della fornitura per morosità
  - successiva attivazione del servizio di Prelievo Diretto del cliente finale

#### **Fase IV: recupero del credito**

- introduzione del sistema indennitario

### **Fase I: acquisizione del cliente**

Si condivide, in linea di principio, la possibilità di revocare la richiesta di *switch-in* da parte dell'utente che subentra su un PdR con un cliente finale moroso così da disincentivare il fenomeno del c.d. "turismo energetico".

Al venditore uscente però, è essenziale che venga comunque garantito il recupero del credito ad esempio mediante il meccanismo del sistema indennitario.

Considerato che il distributore è il destinatario di tutte le richieste di sospensione - interruzione della fornitura per morosità sui PdR da lui serviti, qualora una società di vendita presenti una richiesta di *switch-in* riguardante un PdR sospeso oppure oggetto di una richiesta ammissibile (secondo quanto previsto dal punto 8.1.1 del CRDG circa la verifica di ammissibilità delle richieste) di sospensione - interruzione della fornitura per morosità, il distributore dovrebbe obbligatoriamente informare di tale condizione l'utente entrante

Ovviamente, tale obbligo dovrà essere mantenuto fino alla comunicazione all'uscente dell'avvenuto subentro (articolo 14.9 delibera n. 138/04 e s.m.i.) tempo nell'ambito del quale il PdR è assegnato ancora all'utente (poi) uscente che potrebbe fino all'ultimo giorno utile richiederne, ad esempio, la sospensione.

Inoltre, tale fenomeno dovrà essere opportunamente ricordato con il processo di prenotazione di capacità funzionale a servire i PdR oggetto di *switch-in*.

Si ricorda che le Associazioni hanno proposto, tra gli altri, l'approfondimento nel GdL "Aggiornamento CRDG tipo" del tema legato all'armonizzazione delle tempistiche per la prenotazione di capacità su rete di distribuzione e trasporto.

Il tema, ovviamente, dovrà essere inquadrato nell'ambito della riforma del processo di *switching* prevista dal piano operativo 2010 dell'Autorità.

## **Fase II: attivazione del contratto**

Si accoglie con favore l'iniziativa di adeguare le garanzie e il deposito cauzionale auspicando che queste abbiano una valenza maggiormente significativa rispetto a quanto avvenuto nel settore elettrico sia per le modalità sia per l'entità delle stesse.

## **Fase III: manifestazione della morosità**

In relazione a quanto proposto dalla DMEG circa il potenziamento dello strumento di sospensione della fornitura quale deterrente per la morosità, si propongono di seguito alcuni interventi.

La qualità commerciale del servizio di distribuzione, disciplinata dall'RQDG (delibera ARG/gas n. 120/08 e s.m.i.) prevede un solo standard specifico sul tema morosità (tempo massimo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità pari a due giorni feriali), finalizzato a garantire adeguata tempestività nella riattivazione al cliente una volta saldato il debito e trasmessa la documentazione attestante il pagamento al venditore.

A tale proposito si propone di prevedere per la gestione del processo di morosità ulteriori e nuovi standard sulle modalità di esecuzione della prestazione e sui tempi concessi al distributore per effettuare l'intervento relativamente alle attività di:

- chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità del cliente (punto 8.2.3. del CRDG);

- interruzione dell'alimentazione del PdR per morosità del cliente (punto 8.2.3.2. del CRDG).

Per il primo tipo di intervento sarebbe auspicabile regolare il quantitativo massimo di richieste di sospensione da eseguire entro una tempistica definita (espressa in giorni lavorativi) pari a una proporzione rispetto al numero dei PdR dello specifico impianto, per il secondo tipo si propone di applicare, in prima istanza, una disciplina analoga a quella prevista nell'RQDG per *“esecuzione dei lavori semplici e complessi”*.

Nel caso il distributore non sia in grado di sospendere o interrompere la fornitura è nella discrezionalità del venditore provvedere all'accesso forzoso ad esito di provvedimento giudiziale o trasferire il PdR al soggetto incaricato all'erogazione del servizio di Prelievo Indebito che si sostituisce in *“toto”* all'utente uscente.

Si suggerisce di individuare sin da subito le azioni e le finalità delle attività attribuite al gestore del servizio del **PI**; queste dovranno essere volte non tanto alla gestione di somministrazione gas in un regime *“particolare”*, piuttosto alla chiusura in tempi brevi della fornitura mediante procedure legali mirate per ottenere l'accesso forzoso al contatore del cliente intestatario del PdR che non ha sottoscritto un contratto nonché il recupero forzoso del credito centralizzandone i relativi costi.

Per garantire in modo più efficace la minimizzazione dell'esposizione al rischio creditizio, si propone l'introduzione nel settore gas di un meccanismo di cessione del credito simile a quello già in uso nel settore elettrico per i casi di switching dei clienti finali dal regime di salvaguardia al mercato libero. Per il settore gas si propone tuttavia l'applicazione di tale norma a tutte le tipologie di mercato (tutelato, ultima istanza, salvaguardia e libero).

#### **Fase IV: recupero del credito**

Anigas condivide la necessità di istituire un sistema indennitario per disincentivare l'utilizzo strumentale dello switching

**Allegato** (richiamato a pagina 8)

**Perimetro e modalità di attivazione regimi di tutela della vulnerabilità e Prelievo Indebito**

		Oggi Maggio 2010		Domani Ottobre 2010	
Tipologia di cliente finale		No Morosità	Morosità	No Morosità	Morosità
<b>Con tutela di vulnerabilità</b>	– domestico – condomino con uso domestico <i>con consumi &lt; 200.000 mc</i>	<b>FUI</b>		<b>FUI</b>	<b>Prelievo indebito <sup>1</sup></b>
	– no domestico <i>con consumi &lt; 200.000 mc</i>	<b>FUI</b>		<b>SG</b>	<b>Prelievo indebito <sup>1</sup></b>
	– connesso alla rete di distribuzione (escluso industria e termoelettrico) <i>con consumi &gt; 200.000 mc</i>	<b>FUI</b>		<b>SG</b>	<b>Prelievo indebito <sup>1</sup></b>
<b>Senza tutela di vulnerabilità</b>	– industria e termoelettrico connesso alla rete di distribuzione <i>con consumi &gt; 200.000 mc</i>			<b>Prelievo indebito <sup>2</sup></b>	<b>Prelievo indebito <sup>3</sup></b>
	– connesso alla rete di trasporto			<b>Prelievo indebito <sup>2</sup></b>	<b>Prelievo indebito <sup>3</sup></b>

**Note:**

<sup>1</sup> Per i clienti con tutela di vulnerabilità, l'attivazione del Prelievo Indebito dovrebbe avvenire a valle dell'espletamento di una specifica procedura (da definire).

Il Prelievo Indebito permetterà la fornitura per il tempo necessario a effettuare la chiusura del punto.

<sup>2</sup> Per i clienti senza tutela di vulnerabilità, l'attivazione del Prelievo Indebito (per casi non di morosità) dovrebbe aver luogo in caso di impossibilità di chiusura successiva a preavviso al cliente finale di interruzione ad una certa data della fornitura per mancanza di contratto di trasporto/fornitura gas.

Il Prelievo Indebito permetterà la fornitura per un tempo limitato e comunque necessario a effettuare la chiusura del punto se privo di un nuovo contratto di fornitura.

<sup>3</sup> Per i clienti senza tutela di vulnerabilità, l'attivazione del Prelievo Indebito in caso di morosità dovrebbe avvenire a valle dell'espletamento di una specifica procedura (da definire).

Il Prelievo Indebito permetterà la fornitura per il tempo necessario a effettuare la chiusura del punto.